

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROSSI PAOLO

Presentata il 30 aprile 1964

Istituzione del direttore tecnico responsabile nelle industrie alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti disposizioni legislative tendenti ad assicurare la genuinità dei prodotti alimentari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni; regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361; legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441) essenzialmente ispirate a criteri repressivi risultano chiaramente inadeguate alle finalità loro assegnate. Infatti, il prelievo di campioni a cura delle autorità preposte e l'analisi di controllo eseguita presso appositi laboratori permettono di compiere la frode, l'alterazione e l'adulterazione quando già il prodotto è stato immesso al consumo e può aver già recato danno alla salute pubblica. Inoltre, le procedure in atto, caratterizzate da esami in contraddittorio e concluse spesso solo dal giudizio determinante dell'Istituto superiore di sanità, richiedono tempi notevoli e producono inconvenienti non lievi come quelli derivanti da provvedimenti coercitivi adottati in base al primo referto, i quali possono anche disporre l'arresto della produzione e della vendita di generi alimentari rivelatisi in seguito pienamente rispondenti ai requisiti di legge. Si impone, pertanto, la necessità di organizzare in forme preventive la tutela della genuinità dei prodotti alimentari, in maniera da eliminare all'origine il possibile uso di sostanze non ammesse e nocive e le frodi commerciali, anche se non lesive della salute pubblica, in

analogia di quanto si attua in altro delicato settore quale quello della fabbricazione e vendita dei prodotti farmaceutici.

Detta necessità di azione preventiva maggiormente risalta ove si consideri che, con l'aumento numerico della popolazione e il progressivo miglioramento del tenore di vita, l'intensificazione del ritmo di produzione delle derrate si accompagna alla ricerca di più rispondenti sistemi di conservazione: e sono evidenti i problemi di carattere tecnico connessi a tali nuove esigenze, in ordine soprattutto all'uso di sostanze atte al conseguimento delle finalità suindicate (anticrittogamici, antiparassitari, conservanti ecc.), problemi che attengono massimamente alle prescrizioni di impiego e soprattutto alla verifica attenta perché le potenzialità tossiche di quelle sostanze non rimangano nel prodotto da consumare e nei suoi derivati di elaborazione industriale.

Si ritiene che una così rilevante e complessa azione non possa essere svolta che da persone aventi una adeguata preparazione scientifica, le quali, mentre sono inserite funzionalmente nelle singole aziende da cui dipendono, assumono una specifica responsabilità, in solido con il titolare dell'azienda, per l'osservanza dei canoni tecnici dettati per assicurare genuina produzione ed igienica distribuzione dei prodotti alimentari. Si propone pertanto che, in analogia di quanto realizzato in altri set-

tori (oltre che nel già richiamato settore farmaceutico, nel campo della fabbricazione dei mangimi, nel campo delle costruzioni edilizie con la figura del direttore dei lavori ecc.), sia dichiarata obbligatoria per legge la presenza, nelle organizzazioni aziendali del settore alimentare, di tecnici qualificati che siano in grado di progettare e controllare il ciclo produttivo e l'elaborazione di sostanze destinate all'alimentazione umana, attraverso una profonda conoscenza della fenomenologia attinente le trasformazioni chimiche ammissibili o da evitarsi ed una comprovata attitudine a tutte le più delicate determinazioni analitiche del prodotto in trasformazione: il possesso di tali qualità e capacità, unitamente alla conoscenza dei fattori chimico-fisici legati alla funzionalità degli impianti ed alla precisa mozione chimica della idoneità di opportuni materiali usati quali contenitori, delineano nel laureato in chimica il tecnico che può assolvere il delicatissimo compito.

La istituzione della figura del chimico responsabile nella industria alimentare, carat-

terizzata da un rapporto di impiego stabile presso le grandi aziende (mentre nelle piccole e medie aziende le medesime funzioni possono essere attribuite a liberi professionisti utilizzati saltuariamente) è completata dalla iscrizione obbligatoria all'albo professionale. Con ciò, mentre si consegue la possibilità di un ulteriore controllo e di una responsabilità disciplinare per l'esercizio della professione, si consente un opportuno intervento dell'ordine professionale a tutela degli iscritti allorché questi possono venire a trovarsi in controversia con il datore di lavoro in ordine all'attribuzione della responsabilità.

Per le molteplici regioni susposte, alle quali va aggiunta la considerazione relativa alle economie che potranno essere realizzate con la limitazione dei laboratori già esistenti e che sarebbero ancora da istituire, in gran numero, per un sufficiente assolvimento dei compiti repressivi assegnati dalla vigente legislazione, si confida che gli onorevoli colleghi vorranno concedere la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari, con più di venti dipendenti, debbono essere diretti in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica o in chimica industriale, iscritta nell'albo professionale.

Negli stabilimenti o laboratori con meno di venti dipendenti può essere nominato, in luogo del direttore tecnico di cui al precedente comma, un consulente laureato in chimica o in chimica industriale e iscritto all'albo.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più stabilimenti o laboratori.

Il titolare degli stabilimenti o laboratori che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 2.

L'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, non può essere rilasciata se gli stabilimenti e i laboratori non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Il direttore tecnico e il consulente sono responsabili solidalmente con il titolare dello stabilimento o laboratorio, della osservanza delle vigenti disposizioni in materia di produzione delle sostanze alimentari, e della corrispondenza degli alimenti manipolati alla composizione dichiarata.

ART. 4.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti e laboratori di cui all'articolo 1 debbono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.